

Generali Italia S.p.A.

# GENERALI SEI IN UFFICIO

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'Ufficio  
Mod. SU05/02

Contraente ANALISI CLINICHE SALUS

Polizza N. 410150220



# SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

## 1. RISCHI ASSICURATI

### A) Responsabilità Civile verso terzi - rischi della conduzione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se indicato in polizza il massimale relativo alla Garanzia RCT Conduzione e fino a concorrenza dello stesso, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

#### A.1

- ai sensi di legge, per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito del fabbricato o parte di fabbricato ove si svolge l'attività indicata in polizza (in seguito denominato Locali), ivi compresa la conduzione degli stessi nonché all'esterno dei medesimi in occasione di operazioni effettuate presso banche, uffici dell'amministrazione pubblica ed altri uffici in genere, e presso i locali di clienti e fornitori di beni e servizi;

#### A.2

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti), assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata la garanzia di cui al punto A.1;

- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 2., per morte e per lesioni personali *dalle quali sia derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.*

Lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell'Assicurato, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) - esclusi titolari e dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici non espressamente menzionati sotto - tutti in quanto soggetti all'INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato agli effetti dei precedenti commi I e II del presente punto A.2.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL di cui al precedente comma I del presente punto A.2.

La garanzia si intende estesa agli effetti dei precedenti commi I e II del punto A.2 anche a titolari e dipendenti di imprese addette a servizi di pulizia e vigilanza dei locali nonché di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali dell'azienda (fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto al successivo punto B), tutti in quanto soggetti all'INAIL, per infortuni verificatisi in azienda.

*La garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato o parasubordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.*

Per eventuali lavoratori tra quelli sopra indicati per i quali non sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la garanzia opera a termini del precedente comma II del punto A.2. L'assicurazione opera esclusivamente per lavoratori occupati nel rispetto della vigente legislazione.

**In caso di richiamo in polizza, alla voce Clausole Speciali, del codice CS61 l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, di cui al punto A.2 del presente articolo e il terzo comma dell'art. 3.2 (Responsabilità personale dei dipendenti e familiari) della presente Sezione si**